

2) La direttiva 85/577, in particolare il suo art. 5, n. 2, non osta a che:

- il consumatore che si è avvalso del diritto di revoca conformemente a tale direttiva deve rimborsare al mutuante l'importo del prestito, anche se, secondo il dispositivo predisposto nell'investimento finanziario, il prestito serve esclusivamente al finanziamento dell'acquisto del bene immobile e venga versato direttamente al venditore di tale bene;
- sia richiesto che l'importo del prestito dev'essere rimborsato immediatamente;
- una normativa nazionale prevede l'obbligo per il consumatore, in caso di revoca di un contratto di credito immobiliare, non solo di rimborsare gli importi ricevuti in forza di tale contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi praticati sul mercato.

Tuttavia, in una situazione in cui, se la banca avesse rispettato l'obbligo di informare il consumatore del suo diritto di revoca, questi avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ad investimenti come quelli di cui alle cause principali, l'art. 4 della direttiva 85/577 impone agli Stati membri di fare in modo che la loro normativa nazionale tuteli i consumatori che non hanno potuto evitare di esporsi a siffatti rischi, con l'adozione di misure idonee a evitare loro di subire le conseguenze del verificarsi di siffatti rischi.

(¹) GU C 201 del 7.8.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 ottobre 2005

nel procedimento C-247/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Transport Maatschappij Traffic BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken (¹)

(«Codice doganale comunitario — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Nozione di "legalmente dovuto"»)

(2006/C 86/13)

(Lingua processuale: olandese)

Nel procedimento C-247/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 28 maggio 2004, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 2004, nella causa Transport Maatschappij Traffic BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sig. C.W.A.

Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk (relatore), C. Gulmann, R. Schintgen, e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Ai fini dell'art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione sono legalmente dovuti allorché un'obbligazione doganale è sorta, alle condizioni previste dal capitolo 2 del titolo VII del detto regolamento, e allorché l'importo di tali dazi ha potuto essere determinato in applicazione della Tariffa doganale delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento.

L'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione rimane legalmente dovuto ai sensi dell'art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, quand'anche tale importo non sia stato comunicato al debitore in conformità all'art. 221, n. 1, dello stesso regolamento.

(¹) GU C 217 del 28.8.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 febbraio 2006

nel procedimento C-415/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro Stichting Kinderopvang Enschede (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Prestazioni di servizi connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, nonché con la protezione e l'educazione dell'infanzia o della gioventù»)

(2006/C 86/14)

(Lingua processuale: olandese)

Nel procedimento C-415/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 24 settembre 2004, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nella causa tra Staatssecretaris van Financiën e Stichting Kinderopvang Enschede, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, letto in combinazione con il paragrafo 2, lett. b), del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi in qualità di intermediario tra persone che domandano e persone che offrono un servizio di custodia di bambini, fornite da un ente di diritto pubblico o da un organismo riconosciuto come avente carattere sociale dallo Stato membro interessato, possono beneficiare dell'esenzione ai sensi delle dette disposizioni soltanto a condizione:

- che il servizio di custodia di bambini soddisfi esso stesso i presupposti per l'esenzione previsti dalle dette disposizioni;
- che tale servizio abbia delle caratteristiche od una qualità tali che i genitori non potrebbero avere la garanzia di beneficiare di un servizio di valore identico senza l'intervento di un servizio di intermediazione quale quello costituente l'oggetto della causa principale;
- che tali servizi di intermediazione non siano essenzialmente destinati a procurare entrate supplementari al prestatore mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

(¹) GU C 284 del 20.11.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 febbraio 2006

nel procedimento C-473/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie): Plumex contro Young Sports NV (¹)

(«Cooperazione giudiziaria — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Artt. 4-11 e 14 — Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari — Notificazione tramite organi designati — Notificazione per posta — Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione — Priorità — Termine d'appello»)

(2006/C 86/15)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-473/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2004, nella causa Plumex contro Young Sports NV, la Corte (Terza

Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), A. La Pergola, S. von Bahr e A. Borg Barthet, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all'art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l'uno o con l'altro mezzo oppure cumulativamente.
- 2) Il regolamento n. 1348/2000 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all'art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.

(¹) GU C 19 del 22.1.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 gennaio 2006

nel procedimento C-2/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV (¹)

(«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Lavoratori distaccati in un altro Stato membro — Portata del modello E 101»)

(2006/C 86/16)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-2/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 23 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2005, nel procedimento Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV, la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: